

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**  
**CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 19/C**  
**(2003/2004)**

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 17 novembre 2003,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Cerini Dr. Francesco, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Giubilato Dr. Aldo, Esposito Dr. Luigi Antonio - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**1 – RECLAMO DELL' U.S. TRECASTAGNI AVVERSO LA RIPETIZIONE DELLA GARA TROINA/TRECAGNI DEL 21.9.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 22 del 16.10.2003).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Trecastagni di Trecastagni (Catania), annulla l'impugnata delibera, ripristinando altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

**2 – RECLAMO DELLA S.S. SCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAZZOLO/SCORDIA DEL 5.10.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 22 del 16.10.2003).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Scordia di Scordia (Catania), annulla l'impugnata delibera, ed infligge alla A.C. Palazzolo la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

**3 - RECLAMO DELLA POL. NORA NURAMINIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NORA NURAMINIS/LIBERTAS BARUMINI DEL 28.9.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 13 del 23.10.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Nura Nuraminis di Nora (Cagliari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**4 – RECLAMO DELL’ A.C. CASARZA LIGURE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAGGIO SPORT SAN SALVATORE/CASARZA LIGURE DEL 12.10.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 13 del 23.10.2003).

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.C. Casarza Ligure di Casarza Ligure (Genova) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**5 – RECLAMO DEL F.C. ARBATAX AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S. ATLETICO NUORO/ARBATAX DEL 28.9.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 13 del 23.10.2003).

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Arbatax di Arbatax (Nuoro) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Cerini Dr. Francesco, Torri Dr. Ettore, Scalini Avv. Federico, Zoppellari Avv. Mario - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**6 – RECLAMO DEL G.S. O. VIMODRONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CLUSANE/VIMODRONE DEL 4.10.2003** – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003).

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. O. Vimodrone di Vimodrone (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**7 – RECLAMO DELL’ A.S. BUGNINA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA BUGNINA/SABBIONE DEL 5.10.2003** – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 16 del 29.10.2003).

La C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Bugnina di Casalgrande (Reggio Emilia), annulla l’impugnata delibera, ripristinando altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

**8 – RECLAMO DELL’ A.C. CORDIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORDIGNANO/PORTOGRUARO DEL 5.10.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2003).

La C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla A.C. Cordignano di Cordignano (Pordenone) , annulla l’impugnata delibera, ed infligge alla società Portogruaro la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

**9 - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE SANZIONI IRROGATE AL SIG. RICCARDO GAUCCI ED AL CALCIO CATANIA**

La C.A.F., ritenuto opportuno acquisire l'atto conclusivo del giudizio amministrativo pendente tra le parti, concede termine fino al giorno 1 dicembre 2003 per il deposito di detto atto; proroga la concessa sospensione delle sanzioni al precitato termine.

---

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 18 novembre 2003**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro